

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE UBICATO IN VIA M.L. KING.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 79 DEL 28.10.1997,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 35 DEL 16.05.2000

● INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Attività consentite
- Art. 3 Installazioni ed attività pubblicitarie
- Art. 4 Modalità di gestione
- Art. 5 Modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento in gestione dell'impianto
- Art. 6 Esame delle domande, verifica dei requisiti, formazione ed approvazione della graduatoria per l'assegnazione della gestione
- Art. 7 Punteggi
- Art. 8 Soggetti ammessi all'uso dell'impianto e modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 9 Programmazione attività
- Art. 10 Obblighi comuni per il Soggetto gestore e per gli utilizzatori dell'impianto
- Art. 11 Obblighi per il Soggetto gestore
- Art. 12 Obblighi per le società autorizzate ad utilizzare l'impianto
- Art. 13 Sanzioni comminabili dal Soggetto gestore
- Art. 14 Servizio riscossione quote d'uso
- Art. 15 Norme finali e transitorie
- Art. 16 Norma di rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

■ **Articolo 1** **Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità generali per la gestione, l'ammissione all'uso e l'utilizzo, ai fini della pratica sportiva, del campo di calcio comunale ubicato in via M.L.King a Montale e di seguito denominato impianto.
2. La definizione di impianto è riferita a quanto evidenziato nella planimetria allegata al presente regolamento comprese tutte le installazioni ed attrezzature annesse.

■ **Articolo 2** **Attività consentite**

1. L'impianto può essere utilizzato dalle Società sportive, ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva agonistica, sia per le sedute di allenamento che per lo svolgimento delle gare ufficiali esclusivamente secondo la propria destinazione e per le attività sportive per le quali lo stesso è abilitato ed in conformità alle prescrizioni stabilite dal Comune di Montale. Eventuali usi diversi dell'impianto dovranno essere autorizzati dal Comune.

2. L'impianto, compatibilmente con l'attività agonistica e con le esigenze della sua salvaguardia, può essere concesso dal Comune, previo pagamento di un corrispettivo orario stabilito dalla Giunta comunale, a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 per lo svolgimento di attività consentite dalle caratteristiche dell'impianto e non aventi carattere agonistico e comunque non contenute nella programmazione delle attività di cui al successivo articolo 9.

3. L'ingresso agli spogliatoi ed al terreno di gioco durante l'utilizzazione dell'impianto è strettamente limitato al personale di servizio del Comune di Montale, delle sue Aziende o Consorzi ed alle persone espressamente autorizzate dal Soggetto gestore

Articolo 3

Installazioni ed attività pubblicitarie

1. L'installazione di impianti pubblicitari é subordinata alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità di cui al vigente regolamento comunale nella misura stabilita dalla amministrazione comunale di Montale in rapporto alla superficie ed alla durata delle esposizioni pubblicitarie effettuate.

2. Ai sensi dell'Articolo 25 del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, in caso di gestione dell'impianto effettuata secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del primo comma del successivo articolo 4, il Concessionario, in qualità di soggetto passivo, è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità eventualmente esposta ed effettuata con qualsiasi mezzo consentito dal piano generale degli impianti pubblicitari all'interno dell'impianto.

3. Spetta altresì al Concessionario presentare la domanda di installazione degli impianti pubblicitari ai sensi dell'Articolo 11 del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.

Articolo 4

Modalità di gestione

1. La gestione dell'impianto può essere svolta secondo le seguenti modalità:
a) gestione diretta da parte del Comune nelle forme di legge;
b) gestione tramite affidamento ad associazioni locali singole od associate;
c) gestione tramite affidamento ad altri soggetti privati.

2. In caso di gestione effettuata secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, i rapporti tra il Comune di Montale ed il Concessionario sono regolati da apposita convenzione che deve tenere conto degli eventuali investimenti che il Concessionario medesimo si impegna ad effettuare.

3. Nel caso di cui al precedente comma è facoltà del Comune provvedere, nei modi ritenuti più opportuni ed adeguati, alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature restando il Concessionario espressamente obbligato ad offrire, ai funzionari comunali incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti e ad esibire le opportune documentazioni.

4. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa competere al Comune, il Concessionario deve ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dal Comune al fine di evitare eventuali pregiudizi alle persone oltre che ai beni di proprietà comunale.

5. Quando la gestione sia affidata a soggetti diversi dal Comune competono al Concessionario tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento al Soggetto gestore.

6. La scelta del Concessionario per l'effettuazione della gestione dell'impianto ai sensi della lettera b) del precedente comma 1 viene effettuata con le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli.

7. La scelta del Concessionario per l'effettuazione della gestione dell'impianto ai sensi della lettera c) del precedente comma 1 viene effettuata con procedura ad evidenza pubblica a favore dell'offerta economica più vantaggiosa secondo le procedure di cui ai successivi articoli in quanto compatibili.

Articolo 5

Modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento in gestione dell'impianto

1. Le associazioni, individuate ai sensi del successivo comma 3, che intendono partecipare all'affidamento della gestione dell'impianto dovranno far pervenire al Comune di Montale, entro i termini stabiliti nella lettera d'invito, la propria offerta in un unico plico sigillato con indicate sul fronte le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e sede della società concorrente;
- indirizzo del Comune di Montale;
- indicazione del contenuto:

"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO UBICATO IN VIA M.L.KING".

2. Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- Atto costitutivo della società dal quale risulti la data di costituzione e che la sede legale è in Montale;
- Struttura organizzativa della società sportiva;
- Curriculum delle attività svolte negli ultimi due anni;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la società attesti di accettare l'affidamento in gestione dell'impianto alle condizioni del "regolamento per l'uso del Campo sportivo di via M.L.King";
- Ogni altra documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, ritenuta necessaria dal richiedente ai fini della assegnazione dei punteggi di cui al successivo articolo 7;
- Plico sigillato contenente l'offerta economica per la gestione.

3. Possono partecipare alla gara per l'affidamento in gestione dell'impianto le seguenti associazioni:

- società sportive;
- circoli ricreativi;
- associazioni temporanee, eventualmente costituite, tra le associazioni di cui ai precedenti punti, ai soli fini della gestione dell'impianto.

4. I soggetti di cui al precedente comma dovranno avere sede nel Comune di Montale e risultare legalmente costituiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 6

Esame delle domande, verifica dei requisiti, formazione ed approvazione della graduatoria per l'assegnazione della gestione

1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione della gestione, verranno esaminate da un'apposita Commissione tecnico-amministrativa composta dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Segretario Generale;
- Funzionario responsabile del Servizio funzionale 5.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un funzionario della Segreteria Generale designato dal Sindaco.

2. La Commissione, effettuata la verifica della documentazione, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, richiesti gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria attraverso l'assegnazione ai singoli partecipanti dei punteggi di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

Punteggi

1. Ai richiedenti vengono attribuiti i seguenti punteggi, tra loro cumulabili, con la precisazione che, in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio:

a) Forme di aggregazione:

- Società di gestione costituite da 2 associazioni - punti 1
- Società di gestione costituite da 3 associazioni - punti 3
- Società di gestione costituite da oltre 3 associazioni - punti 4

b) Attività giovanile:

- Società sportive con settore giovanile - punti 1

c) Offerta economica:

- Per ogni milione in meno rispetto all'importo annuo indicato nel bando - punti 0,5

d) Anzianità di costituzione:

- Associazioni con data di costituzione compresa tra 2 e 5 anni - punti 0,25
- Associazioni con data di costituzione compresa tra 5 e 10 anni - punti 0,50
- Associazioni con data di costituzione superiore a 10 anni - punti 1

e) Disponibilità ad effettuare gli investimenti indicati dall' Amministrazione Comunale entro i termini indicati nella lettera d'invito:

- Impegno ad effettuare gli investimenti indicati dall' Amministrazione Comunale - punti 1
- Per ogni milione in meno rispetto all' importo dell' investimento proposto - punti 0,5

2. Ai fini della attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1, le associazioni temporanee eventualmente costituite, tra le associazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 5 ai soli fini della gestione dell'impianto sono valutate come unica società.

3. Ai fini della attribuzione dei punteggi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, per le associazioni temporanee costituite ai soli fini della gestione dell'impianto viene considerata la data di costituzione del soggetto aderente alla associazione medesima con più elevata anzianità.

4. Nel caso di offerta contenente la disponibilità di cui alla lettera e) del precedente comma 1, ai fini della attribuzione dei relativi punteggi, il richiedente deve:

- a) Presentare un piano economico per la restituzione del capitale investito con rateo costante, di durata pari a quella indicata dall' Amministrazione comunale nella lettera di invito e con decorrenza dalla data di collaudo dei lavori;
- b) Dichiarare il proprio impegno a concordare con i competenti Uffici comunali le modalità e i tempi per l'effettuazione degli interventi proposti.
- c) Dichiarare il proprio impegno a farsi carico della progettazione degli interventi proposti secondo le indicazioni tecniche fornite dall' Amministrazione comunale nonché dalla acquisizione dei necessari collaudi e certificazioni;
- d) Riconoscere la proprietà comunale delle opere realizzate.

5. Nel caso di assegnazione dei punteggi di cui alla lettera e) del precedente comma 1, decorso il termine stabilito nella lettera d'invito per l'effettuazione dei lavori senza che il Concessionario abbia provveduto alla loro realizzazione, la convenzione per la gestione dell' impianto si intende risolta di diritto e il Comune provvede ad applicare, a titolo di penale, una trattenuta pari al 25% del corrispettivo dovuto per la durata della gestione effettuata.

Articolo 8

Soggetti ammessi all'uso dell'impianto e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Possono utilizzare l'impianto le società sportive, con sede legale nel Comune di Montale, regolarmente affiliate ad una lega sportiva, iscritte ai relativi tornei e preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.

2. Le società interessate all'utilizzo dell'impianto dovranno presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, istanza scritta al Comune di Montale, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati predisposti dal

Comune, dalla quale dovrà chiaramente risultare:

- a) la denominazione della società;
- b) che la società ha sede legale nel Comune di Montale;
- c) se la società è utilizzatrice di altro impianto, pubblico o privato, anche se ubicato in altro Comune;
- d) l'anzianità di costituzione della società;
- e) il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del presidente e degli altri dirigenti;
- f) la lega alla quale la società risulta affiliata;
- g) se la società svolge attività giovanile;
- h) a quale tipo di campionato è iscritta la società;
- i) il tipo di attività che la società intende svolgere nell'impianto ed il numero delle gare ufficiali previste per la nuova stagione sportiva;
- l) che la società è in regola con i pagamenti delle quote d'uso ed il rimborso di eventuali danni con riferimento alla stagione sportiva precedente.

3. All'istanza dovrà obbligatoriamente essere allegato:

- a) il numero telefonico di almeno due propri dirigenti al fine di consentire al Soggetto gestore il sollecito invio delle informazioni e comunicazioni urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessarie;
- b) l'elenco dei propri tesserati, dirigenti ed atleti, con i relativi indirizzi;

4. La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione incondizionata delle condizioni del presente Regolamento;

5. Entro il 31 luglio l'Ufficio Sport esaminerà le istanze pervenute e sentito, in caso di affidamento in gestione, il parere del Concessionario per quanto attiene alla quantità dell'attività sportiva ed agonistica da svolgersi sull'impianto, anche in considerazione delle caratteristiche di detta attività (agonistica, preparatoria, amatoriale, giovanile, ecc..), autorizza le società sportive ad utilizzare l'impianto secondo le seguenti priorità:

- a) società che svolgono attività giovanile con precedenza per quelle che non risultino utilizzatrici di altri impianti, pubblici o privati, anche ubicati in altri Comuni;
 - b) società iscritte a campionati dilettanti con precedenza per quelle che non risultino utilizzatrici di altri impianti, pubblici o privati, anche ubicati in altri Comuni;
 - c) società iscritte a campionati amatoriali con precedenza per quelle con maggiore anzianità di costituzione che non risultino utilizzatrici di altri impianti, pubblici o privati, anche ubicati in altri Comuni;
- a parità di requisiti verrà tenuto conto della data di presentazione dell'istanza.

5. Non potranno essere autorizzate all'utilizzo dell'impianto:

- a) le Società che non risultino in regola con i pagamenti relativi alle quote d'uso dell'impianto per la stagione sportiva precedente o che non abbiano provveduto a rifondere i danni di cui alle lettere c) e d) del primo comma del successivo articolo 12;
- b) le Società la cui istanza non risulti completa di tutte le informazioni ed allegati richiesti al precedente comma 2;
- c) le Società di nuova costituzione per le quali risulti evidente la derivazione dallo scioglimento di Società di cui alla precedente lettera a) del presente comma.

6. A ciascuna squadra autorizzata che non risulti utilizzatrice di altri impianti dovrà essere consentito lo svolgimento delle gare ufficiali ed almeno una seduta settimanale di allenamento da svolgersi anche contemporaneamente ad altre società.

7. Le richieste pervenute successivamente al termine di cui al precedente comma 2 verranno considerate solo nel caso le possibilità ricettive dell'impianto non risultino esaurite.

8. L'Ufficio sport, in caso di accoglimento dell'istanza, trasmetterà alle società interessate ed al Soggetto gestore la relativa autorizzazione. In caso di non accoglimento dell'istanza l'Ufficio medesimo provvederà a comunicare alle società interessate l'esito dell'istruttoria e le motivazioni del diniego.

9. L'effettiva utilizzazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo il rilascio della autorizzazione di cui al precedente comma 1 ed il versamento della cauzione di cui alla lettera f) del primo comma del successivo articolo 12.

10. Con l'estinzione della cauzione l'autorizzazione perde efficacia e per l'utilizzo dell'impianto occorrerà una nuova autorizzazione.

11. Il Comune, con proprio specifico atto motivato, può revocare l'autorizzazione ad una o più Società qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal presente regolamento.

■ Articolo 9 **Programmazione attività**

1. Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica l'Assessorato allo sport, sulla base del numero e delle caratteristiche delle società autorizzate, provvederà ad approvare appositi calendari di utilizzo dell'impianto.

2. L'Amministrazione Comunale comunicherà a cadenza periodica, tramite l'Assessorato allo Sport, il calendario degli incontri da disputarsi sul terreno stesso nonché il calendario dell'attività preparatoria e degli allenamenti. In caso di affidamento in gestione dell'impianto tali comunicazioni verranno effettuate al Concessionario.

3. Tutte le eventuali modifiche ai suddetti calendari dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive dell'impianto.

5. Dalle eventuali revoche, sospensioni e modifiche di cui al comma precedente non derivano obblighi di sorta per il Comune nei confronti dell'eventuale Concessionario e delle società autorizzate all'utilizzo dell'impianto per la mancata disponibilità dello stesso.

■ Articolo 10 **Obblighi comuni per il Soggetto gestore e per gli utilizzatori dell'impianto**

1. Devono essere osservate, da parte del Soggetto gestore e da parte delle società autorizzate ad utilizzare l'impianto, tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché di quelle disposte, anche di volta in volta, dalle autorità competenti sia per l'effettuazione dell'attività sportiva, sia per l'accesso e la presenza del pubblico relativamente alle attività predette, sia per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, assicurativa e contributiva.

■ Articolo 11 **Obblighi per il Soggetto gestore**

1. Compete al Soggetto gestore:

- a) applicare tutte le misure e gli accorgimenti necessari rivolti ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere;
- b) la custodia e la pulizia dell'impianto;
- c) segnalare in tempo utile alle Società interessate eventuali sospensioni dell'attività agonistica e sportiva causate dalle avverse condizioni atmosferiche che possano causare danno grave al terreno di gioco o dovute ad altre ragioni tecniche;
- d) vigilare sul comportamento dei frequentatori dell'impianto facendo loro osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione di locali, spazi, attrezzi, spogliatoi, servizi e suppellettili in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.

2. In caso di affidamento in gestione dell'impianto il Concessionario è comunque responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale dei danni, infortuni o molestie che possano da chiunque essere arrecati all'impianto od a terzi durante la sua utilizzazione.

3. Gli eventuali danni da chiunque arrecati all'impianto dovranno essere immediatamente comunicati all'ufficio tecnico comunale del Comune di Montale. In caso di affidamento in gestione tale comunicazione compete al Concessionario che dovrà provvedere anche al rimborso delle spese sostenute dal Comune per la riparazione dei danni. Il Concessionario è inoltre tenuto a:

- a) disporre le quotidiane verifiche per la perfetta funzionalità dell'impianto;
- b) segnalare e proporre tempestivamente al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
- c) avvalersi della consulenza dell'Assessorato allo Sport per la conduzione tecnica e dell'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione, organizzazione e svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto.
- d) proporre eventuali sospensioni dell'attività agonistica e sportiva causate dalle avverse condizioni atmosferiche che possano causare danno grave al terreno di gioco;

4. E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare una polizza assicurativa di importo adeguato a copertura di tutti rischi inerenti le attività svolte all'interno dell'impianto, compresi atti vandalici, il furto e guasti causati dai ladri e la responsabilità civile terzi.

5. Sarà compito del Concessionario aver cura della manutenzione ordinaria, intendendosi per essa quella prevista dalle vigenti norme di legge secondo l'interpretazione delle stesse consolidata dalla giurisprudenza, della pulizia giornaliera degli impianti, edifici ed aree di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ed in particolare:

- cura e manutenzione del terreno di gioco, con concimazione, semina e trattamenti dello stesso nei periodi più adatti;
- cura e manutenzione del campo di allenamento;
- segnatura del terreno di gioco, apertura, chiusura e sorveglianza di quanto assunto in gestione;
- pulizia, disinfezione, custodia e manutenzione ordinaria degli spogliatoi, di tutti i locali ed impianti al servizio dell'area presa in gestione;
- pulizia delle tribune;
- cura, pulizia e taglio dell'erba di tutto il terreno adiacente al campo di gioco, alle tribune ed in particolare a tutto quello espressamente indicato nella relativa convenzione;
- verniciatura di ringhiere e cancelli;

6. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale provvedere, nelle forme ritenute più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi per esse quelle previste dalle vigenti norme di legge secondo l'interpretazione delle stesse consolidata dalla giurisprudenza.

7. Il Concessionario dovrà segnalare gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari ed urgenti all'ufficio tecnico comunale tramite richiesta scritta.

8. A seguito di sopralluogo da parte di propri tecnici il Comune valuterà i tempi ed i modi per l'attuazione degli interventi necessari.

9. Nessuna delle attrezzature consegnate dal Comune al Concessionario potrà essere da quest'ultimo ad alcun titolo alienata o distrutta.

10. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi di volta in volta.

■Articolo 12

Obblighi per le società autorizzate ad utilizzare l'impianto

1. Ogni società autorizzata all'uso dell'impianto è tenuta:
 - a) a pagare al Soggetto gestore, con cadenza mensile, le quote d'uso dell'impianto sulla base delle tariffe deliberate dal Comune;
 - b) ad assumere, di fronte a comportamenti di propri tesserati non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori;
 - c) a rifondere al soggetto gestore i danni causati all'impianto ed alle sue attrezzature e suppellettili dai propri tesserati;

d) a rifondere al soggetto gestore i danni causati all'impianto ed alle sue attrezzature e suppellettili dai tesserati delle altre società ospiti sia in occasione di incontri amichevoli che in occasione di quelli ufficiali;

e) al rispetto dell'orario assegnatole per lo svolgimento delle sedute di allenamento sia per quanto riguarda l'inizio che la fine delle stesse comunicando al Soggetto gestore, entro le ore 12 del giorno stabilito dal calendario di cui al comma 1 del precedente articolo 9, l'eventuale rinuncia allo svolgimento della seduta di allenamento.

f) a versare al soggetto gestore, a titolo di garanzia del pagamento delle quote d'uso e del rimborso dei danni di cui alle lettere c) e d) del presente comma, una cauzione di importo pari alle quote d'uso dell'impianto relative allo svolgimento di quattro sedute di allenamento e due gare ufficiali o amichevoli. Il Soggetto gestore è tenuto a rilasciare ricevuta della cauzione versata ed alla restituzione delle quote versate e restare inutilizzate al termine della stagione agonistica.

g) a rispettare tutte le disposizioni che il Soggetto gestore impartirà ai fini di un uso corretto dell'impianto e della salvaguardia dello stesso e di quanto necessario al suo funzionamento.

2. Le società non sono tenute al pagamento delle quote d'uso dell'impianto quando lo stesso non risulti utilizzabile a causa di disfunzioni o guasti da addebitarsi al Soggetto gestore o all'Amministrazione comunale.

Articolo 13

Sanzioni comminabili dal Soggetto gestore

1. Ai sensi di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 12 il soggetto gestore, previa diffida scritta a provvedere, può negare l'accesso all'impianto a quelle società sportive che, a seguito di segnalazione scritta da parte del soggetto gestore di comportamenti di propri tesserati non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento di propri tesserati, non abbiano assunto provvedimenti disciplinari al fine di impedire il ripetersi di tali comportamenti.

2. Il Soggetto gestore, può utilizzare la cauzione versata dalle società nei seguenti casi:

a) in caso di mancato pagamento delle quote d'uso dell'impianto per un periodo di mesi uno fino al raggiungimento della cifra dovuta dalla Società inadempiente;

b) in caso di mancato pagamento dei danni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del precedente articolo 12 fino al raggiungimento della cifra dovuta dalla Società inadempiente;

3. Il Soggetto gestore può negare, informando del fatto il Comune, l'accesso all'impianto a quelle società sportive la cui cauzione, a seguito di quanto stabilito dal precedente comma 2, risulti ridotta di almeno due terzi rispetto all'importo originario.

4. Nel caso di cui al precedente comma 3 le società sportive potranno essere nuovamente ammesse all'impianto direttamente dal Soggetto gestore solo dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto ed alla ricostituzione integrale della cauzione. In caso di estinzione totale della cauzione si applica quanto previsto dal comma 10 del precedente articolo 8.

5. In mancanza della comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo 12 o in caso di comunicazione effettuata oltre il termine stabilito la Società è tenuta al pagamento della relativa quota d'uso.

6. Dalla negazione dell'accesso all'impianto dovuta alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento non derivano obblighi di sorta per il Comune e per il Soggetto gestore nei confronti delle Società interessate dal provvedimento di diniego.

Articolo 14

servizio riscossione quote d'uso

1. Il servizio riscossione delle quote dovute per l'uso dell'impianto può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

a) direttamente dal Comune;

b) mediante il Concessionario in caso di affidamento in gestione dell'impianto.

La riscossione delle quote d'uso dell'impianto dovrà comunque avvenire secondo le tariffe stabilite dal Comune.

2. Nel caso in cui il servizio riscossione quote d'uso venga effettuato secondo le modalità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 il Comune si riserva di effettuare, tramite gli uffici competenti, i dovuti riscontri di regolarità anche sulla base del calendario di utilizzo dell'impianto nel periodo di riferimento.

3. Al momento della riscossione delle quote di cui al precedente comma 1 dovrà essere rilasciata apposita ricevuta.

■ Articolo 15 **Norme finali e transitorie**

1. In fase di prima applicazione le Società autorizzate all'utilizzo dell'impianto dovranno, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedere:

a) a costituire la cauzione di cui al precedente articolo 12;
b) a trasmettere al Soggetto gestore i nominativi e gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma del precedente articolo 8.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente il soggetto gestore può applicare, nei confronti delle Società inadempienti, le sanzioni previste dal presente regolamento.

■ Articolo 16 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

■ Articolo. 17 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a norma di Statuto e, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.